

Il nuovo Codice della strada ed elementi di Diritto della circolazione stradale

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione parleremo del nuovo Codice della Strada e di alcuni elementi di diritto della circolazione stradale.

In particolare tratteremo:

- delle fonti del diritto della circolazione stradale
- dei principi informatori del C.d.S.
- della nozione di Circolazione e strada
- dei Servizi di Polizia Stradale e degli organi preposti

- delle attività di accertamento delle violazioni, in particolare della redazione di un verbale di polizia stradale

Le fonti

Il diritto della circolazione stradale è un complesso normativo che disciplina la circolazione su strada dei veicoli, dei pedoni e degli animali.

Le principali fonti sono:

- **l' Art. 16 della Costituzione Italiana:** "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in generale per motivi di sanità o di sicurezza". Pertanto in materia di circolazione vige il principio della riserva di legge: qualsiasi limitazione alla libertà di circolazione può provenire solo dalla legislazione ordinaria e non da fonti di rango inferiore, a meno che non sussistano motivi di sanità o di sicurezza
- **il c.d. "Nuovo Codice della Strada",** approvato con D.Lgs. 285/92 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1993. Trattandosi di un Decreto Legislativo, emanato dal Governo sulla base di una legge delega approvata dal Parlamento, le norme contenute in esso hanno valore e forza di legge. Si suddivide in sette titoli distinti:
 - TITOLO I Disposizioni generali
 - TITOLO II Della costruzione e tutela delle strade
 - TITOLO III Dei veicoli

- TITOLO IV Guida dei veicoli e conduzione degli animali
- TITOLO V Norme di comportamento
- TITOLO VI Degli illeciti previsti dal C.d.s. e delle relative sanzioni
- TITOLO VII Disposizioni finali e transitorie
- il **D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495** ossia il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada”, inizialmente composto di 408 articoli destinati ad integrare, ovvero a specificare la normativa contenuta nel Codice della Strada

Nel corso degli anni numerose sono state le leggi che, nell’ottica della sicurezza stradale, hanno apportato modifiche alla normativa originaria, introducendo nuove disposizioni. Faremo accenno solo alle riforme più rilevanti.

- **D.Lgs. n. 9/2002** tra le novità più importanti introdotte da questa riforma è l’introduzione della c.d. “patente a punti” prevista dall’art. 126 bis C.D.S. I punti sono attribuiti all’atto del rilascio della patente e decurtati a seconda della gravità della violazione. Ulteriore innovazione apportata da tale Decreto è rappresentata dall’introduzione del **certificato di idoneità alla guida** da conseguire per la guida di ciclomotori da parte di minori che abbiano compiuto i 14 anni d’età
- **L. n. 94/15, il c.d. Pacchetto Sicurezza.** Tra le novità introdotte sono da evidenziare quelle relative all’inasprimento di un terzo di determinate sanzioni pecuniarie previste per una serie di violazioni di norme comportamentali, laddove commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7, nonché l’inasprimento delle sanzioni a carico di chi guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti (artt. 186 e 187 C.d.S)
- **L. n. 120/2010.** Tra le modifiche più rilevanti sono da segnalare quelle relative alla disciplina della patente a punti (introduzione dell’obbligo di sottoporsi nuovamente all’esame di idoneità tecnica e della riattribuzione dei punti attraverso corsi di aggiornamento), nuova disciplina per i veicoli confiscati (art. 214 bis C.d.S) ed in materia di contestazione delle violazioni, della redazione dei verbali e notificazione degli stessi (art. 200 e 201 C.d.S.), introduzione del pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie (art. 202 C.d.S.)
- **L. n. 41/2016** introduce nell’ordinamento le fattispecie del reato di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) e quello di lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 c.p.), intervenendo sulle sanzioni amministrative accessorie collegate alle due fattispecie (artt. 222 e 223 C.d.S.)

Principi informatori del C.d.S.

Dopo questo breve excursus normativo, passiamo ad analizzare i principi informatori del Codice della Strada.

L’art. 1 C.d.S. indica quali principi ispiratori delle norme del codice della strada, la **sicurezza delle persone** nella circolazione stradale e la **sostenibilità della mobilità**, considerandole come finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

L’articolo prosegue indicando, quale ambito applicativo delle norme del codice, la circolazione sulle strade dei pedoni, dei veicoli e degli animali precisando, allo stesso tempo, il rispetto delle normative comunitarie e internazionali come limite alla produzione normativa e ponendosi come obiettivo:

- la riduzione dei costi economici e sociali derivanti dal traffico veicolare
- il miglioramento della fluidità del traffico e del livello di qualità della vita dei cittadini, anche attraverso un razionale utilizzo del territorio
- la promozione dell’uso dei velocipedi (modifica introdotta dall’art. 9 L. n. 2/2018)

Pertanto, due sono gli elementi che emergono dalla lettura dell’art. 1 C.d.S.: la **circolazione** e la **strada**.

La circolazione

Ma cosa intende il codice per circolazione? La sua nozione può essere desunta dalla lettura contestuale di tre distinti articoli del C.d.S., in particolare:

- **dall' art. 3 C.d.S. punto 9** che definisce la circolazione come “il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada”
- **dall'art. 157 C.d.S. comma 1 lett. C.)** che definisce la sosta come “sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente”, distinguendola dall'arresto e dalla fermata
- **dall'art. 140 C.d.S. comma 1** secondo cui “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale

Pertanto, il termine circolazione ha una connotazione più ampia rispetto a quella del mero spostamento di un veicolo, di un pedone, di un animale da un luogo all'altro, in quanto il concetto di circolazione è comprensiva anche di quella di “circolazione statica” e quindi della fermata e della sosta.

La circolazione termina quando il veicolo, il pedone e l'animale viene custodito in un luogo privato o non soggetto a pubblico passaggio. Ed è a questo punto che entra in considerazione la nozione di strada, cioè l'ambito spaziale di applicazione del codice della strada.

La strada

Nell' **art. 2 C.d.S. comma 1** rinveniamo la definizione di strada quale “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”.

Da tale nozione emerge che per potersi definire strada e, quindi, per trovare applicazione il codice della strada, l'area deve essere **pubblica**, e pertanto non privata, oppure **soggetta al pubblico passaggio**.

Un'area può considerarsi soggetta a pubblico passaggio quando siano aperte ad un numero indeterminato di persone alle quali sia data la possibilità di accedervi in modo legittimo (e quindi non in maniera abusiva o illecita).

L'elemento caratterizzante affinché un'area possa definirsi soggetta a pubblico passaggio è proprio il **transito di un numero indiscriminato di persone**: laddove l'accesso sia limitato a determinate categorie di persone e precluso alla generalità di cittadini, non si è in presenza di area soggetta a pubblico passaggio, ma di area privata.

Tantissime sono le pronunce giurisprudenziali che sull'argomento hanno formato un orientamento consolidato sancendo che, seppure non sussista un obbligo al rispetto delle norme del Codice della Strada da parte di chi circoli in area privata, tuttavia le norme comportamentali in esso contenute vanno in ogni caso rispettate, perché costituiscono **regole di ordinaria prudenza e diligenza**.

Il Codice della Strada, dunque, non trova applicazione – e pertanto non verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste in esso – nei luoghi privati non soggetti a pubblico passaggio, così come, in tali luoghi, gli organi di polizia non potranno esercitare liberamente le loro funzioni di polizia stradale ai sensi dell'art. **12 C.d.S.**

Ed a questo punto possiamo ad analizzare gli artt. **11 e 12 C.d.S.** relativi ai servizi di polizia stradale e agli organi destinati all'espletamento di tali servizi.

In base all'art. 11 C.d.S. costituiscono servizi di polizia stradale:

1. **la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.** Tale servizio ricomprende sia l'attività destinata ad impedire la consumazione degli illeciti amministrativi e penali, che quella propriamente repressiva
2. **la rilevazione degli incidenti stradali,** cioè la riproduzione grafica dello stato dei mezzi, delle persone e delle cose dopo l'incidente
3. **la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico** (ad es. la regolamentazione della circolazione attraverso segnalazioni manuali, oppure l'apposizione di segnali stradali in caso di incidente o di ingombri accidentali)
4. **la scorta per la sicurezza della circolazione,** cioè quel servizio destinato a garantire la sicurezza stradale in occasione di cortei, trasporti eccezionali, processioni, colonne militari, ecc.
5. **la tutela e il controllo sull'uso della strada,** cioè tutta quella attività che va dall'osservazione della manutenzione stradale con la conseguente segnalazione di eventuali anomalie all'eliminazione del pericolo o dell'insidia presente sulla sede stradale

Concorrono inoltre alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere, e all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico. Agli stessi organi possono essere richieste informazioni acquisite in occasione di incidenti stradali che non violino il segreto istruttorio.

In base all'art. 12 C.d.S. l'espletamento dei precitati servizi spetta a:

- specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato
- Polizia di Stato – Arma dei Carabinieri – Corpo della guardia di Finanza
- Corpi e Servizi di polizia locale, nell'ambito del territorio di competenza

- Funzionari del Ministero dell'Interno addetti ai servizi di polizia stradale
- Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato che esercitano attività di polizia stradale in relazione ai compiti di istituto

Rientrano altresì i Corpi e i servizi di polizia provinciale nell'ambito del territorio di competenza.

L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11 comma 1 lett.a) e b) spetta anche agli altri ufficiali e agenti di P.G. di cui all'art. 57 c.p.p., mentre quelli di cui alle lett. a) e lett.e) possono essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione, anche da personale di vari enti (es. ANAS) e, con limitazioni territoriali, dagli uffici viabilità di Regioni, Province e Comuni nonché, per le aree di competenza, da personale delle ferrovie e dei porti.

Sono state istituite, altresì, figure con "**funzioni ausiliarie**" di polizia stradale, allo scopo di razionalizzare l'impiego dei soggetti che espletano in via istituzionale le funzioni di polizia stradale, allo scopo di sottrarre gli stessi da quella parte di attività a ridotto impatto sulla sicurezza. Essi sono:

- gli ausiliari della sosta
- gli ausiliari della viabilità autostradale
- gli addetti alla scorta di trasporti eccezionali

In questa sede approfondiremo la lettera a) del 1 comma dell'art. 11 C.d.S. ed in particolare l'attività di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale da parte degli organi di polizia stradale; attività che si esplica anche attraverso la redazione di un **verbale di contestazione o di accertamento** (art. 200 C.d.S.).

Verbale di contestazione o di accertamento

Il verbale di contestazione o di accertamento è:

- **atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c.** cioè fa piena prova fino a querela di falso, trattandosi di fatti avvenuti in sua presenza che il pubblico ufficiale attesta
- **atto recettizio**, cioè l'atto, per spiegare i suoi effetti, deve essere portato a conoscenza della persona alla quale sono destinati e cioè, nel caso specifico:
 - al trasgressore
 - all'obbligato in solido così come individuato dalla carta di circolazione

La violazione, al di fuori dei casi previsti dall'art. 201 C.d.S, comma 1 bis, va contestata immediatamente.

Gli elementi del verbale di contestazione (art. 200 C.d.S. e art. 383 D.P.R. 495/1992)

Il verbale deve contenere una serie di elementi indicati dettagliatamente dal regolamento di esecuzione del Codice:

- giorno, ora e luogo in cui è stato redatto il verbale, che può anche non coincidere con il momento ed il luogo in cui è stata commessa la violazione (in quest'ultimo caso la data della violazione dovrà essere riportata nel campo della descrizione dell'infrazione)
- nominativo degli agenti che hanno compiuto l'accertamento
- le generalità del trasgressore ed estremi della patente
- dati di identificazione del veicolo
- l'indicazione, laddove presente, del proprietario o dell'obbligato in solido

- indicazione della norma violata
- sommaria esposizione della violazione
- espresso riferimento all'eventuale ritiro di documenti e alla loro destinazione ed eventuali diffide
- sanzione principale, indicando l'eventuale aumento per violazione notturna o la riduzione per pagamento entro 5 giorni quando consentito
- la sanzione accessoria, laddove prevista

- il riferimento dell'eventuale avvenuto pagamento della sanzione a titolo di ricevuta
- modalità di pagamento (se ammesso)
- autorità a cui presentare ricorso e i relativi termini
- indicazione dei punti ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S., laddove previsti, che saranno decurtati una volta definita la contestazione
- eventuali dichiarazioni del trasgressore

- firma del trasgressore (oppure espresso riferimento del rifiuto di firmare o di ritirare copia del verbale)
- firma del verbalizzante a pena di nullità
- indicazione dei motivi precisi e circostanziati che hanno reso impossibile la contestazione immediata

Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore, all'obbligato in solido se presente e al Comando da cui dipende l'accertatore.

Motivi di mancata contestazione immediata (art. 201 C.d.S)

La contestazione immediata della violazione costituisce la regola generale che può essere derogata e sostituita con la notificazione successiva del verbale quando:

- sussistono situazioni di impossibilità materiale di intimare l'alt al trasgressore, purché siano indicate in maniera esaustiva le motivazioni che hanno impedito la contestazione immediata (ad esempio in caso di violazioni accertate a seguito della ricostruzione di un sinistro stradale, oppure in caso di agente impegnato nello svolgimento di altro servizio o nella contestazione di altra violazione)
- nei casi previsti nell'elenco tassativo di cui dall'art. 201 C.d.S.comma 1 bis C.d.S. ed in particolare:
 1. impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità
 2. attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa
 3. sorpasso vietato
 4. accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo
 5. accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia Stradale e nella loro disponibilità, che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari
 6. accertamento effettuato con i dispositivi automatici di controllo del traffico, previsti dall'art. 4 del D.L. 121/2002, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176
 7. rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127
 8. accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di Rilevamento
 9. accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito il nuovo Codice della Strada ed alcuni elementi di diritto della circolazione stradale.

In particolare abbiamo visto:

- le fonti del diritto della circolazione stradale



- i principi informativi del C.d.S.
- la nozione di Circolazione e strada
- i servizi di Polizia Stradale e gli organi preposti
- le attività di accertamento delle violazioni, in particolare la redazione di un verbale di polizia stradale

Grazie per l'attenzione!